



Addì 22/10/2021

Prot. N. DPL0510202100021

- A Sua Eccellenza WTO Director-General: Ngozi Okonjo-Iweala
World Trade Organization Rue de Lausanne 154, CH-1211 Geneva 21, SWITZERLAND

e.p.c.

- Al Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. U.N. Office of Legal affairs Mr. Miguel de Serpa Soares. 760 United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.
- U.N. – OHCHR Ms. Michelle Bachelet Jeria Palais Wilson -Rue de Paquis, 52 CH-1201 Genève – SUISSE.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OCSE) Secretary-General Mr. Angel Gurría. 2, Rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16 – FRANCE.

Comunicazione Ufficiale:

Atto Giuridico Pubblico Internazionale di adesione al **World Trade Organization**

Eseguito da:

- Comitato Liberazione Nazionale Veneto
- Ufficio Affari giuridici e legali del Consiglio Legislativo del Popolo Veneto.

Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto, in accordo con l'Autorità di Governo Nazionale Veneto, approva la legge del Consiglio Nazionale Veneto, di adesione all'International Chamber of Commerce.

Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto, C.L.N.V., ha personalità Giuridica Internazionale, quindi l'idoneità ad assumere la titolarità di situazioni giuridiche soggettive, create da norme del Diritto Internazionale, in virtù della quale titolarità può considerarsi soggetto di autonoma imputazione giuridica. È una Organizzazione Internazionale titolare di diritti ed obblighi all'interno dell'Ordinamento Internazionale e può agire autonomamente rispetto agli Stati. Nella concreta manifestazione di soggettività Internazionale, può annoverarsi anche di immunità e di privilegi. L'atto istitutivo ne determina la struttura e gli obiettivi, ne elenca i poteri attribuiti per raggiungere gli scopi prefissati. Con l'effettivo uso di questi poteri, nell'agire concreto sul piano internazionale, a renderlo attore della Comunità Internazionale, quindi idoneo ad essere titolare di personalità giuridica, è nella piena capacità reale di esercitare tutte le funzioni di effettività. La missione del Comitato di Liberazione Nazionale Veneto è di promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti fondamentali dei popoli, determinando se tali diritti sono violati, esaminando le cause di tali violazioni e denunciando all'opinione pubblica mondiale i loro autori. Il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto applica i principi internazionali dello JUS COGENS in quanto espressione della coscienza giuridica universale, in particolare dei principi di Norimberga; fa sua la Dichiarazione di Algeri sui diritti fondamentali dei popoli ed applica gli strumenti giuridici fondamentali delle Nazioni Unite, in particolare la Dichiarazione universale e i patti internazionali sui diritti dell'Uomo, la dichiarazione sulle relazioni amichevoli tra gli Stati, le risoluzioni dell'Assemblea Generale sulla decolonizzazione e sul nuovo ordine economico internazionale, la Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati così come la Convenzione sulla



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



prevenzione e la repressione del crimine di genocidio. Il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto applica anche ogni altro strumento giuridico internazionale, universale o regionale tendente a sviluppare, aggiornare o ampliare il senso ed i contenuti dei testi che si riferiscono ai diritti dei popoli.

Mandato del Comitato Liberazione Nazionale Veneto:

- a. Il diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione, in virtù del quale possono liberamente determinare il loro status politico e perseguire liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale;
- b. Il diritto dei popoli e delle nazioni alla sovranità permanente sulle loro ricchezze e risorse naturali;
- c. Il diritto di ogni persona umana e di tutti i popoli allo sviluppo;
- d. Il diritto di tutti i popoli alla pace;
- e. Il diritto a un ordine economico internazionale basato sulla partecipazione paritaria al processo decisionale, all'interdipendenza, all'interesse reciproco, alla solidarietà ed alla cooperazione tra tutti gli Stati;
- f. Solidarietà internazionale, come diritto di persone e individui;
- g. La promozione ed il consolidamento di istituzioni internazionali trasparenti, democratiche, giuste e responsabili in tutti i settori della cooperazione, in particolare attraverso l'attuazione del principio di piena ed uguale partecipazione nei rispettivi meccanismi decisionali;
- h. Il diritto ad una partecipazione equa di tutti, senza alcuna discriminazione, nel processo decisionale nazionale e globale.

L'Autorità Nazionale Veneta (A.N.V.), legittimo Governo di transizione provvisorio dello Stato Veneto, emanata dal Comitato di Liberazione Nazionale Veneto, Apparato istituzionale (cfr. Art. 96.3 del I Prot. Addizionale del 1977 alle Conv. Ginevra del 1949). L'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977. La Convenzione di Montevideo sui diritti e doveri degli Stati all'articolo n°1 fissa quattro norme fondamentali per gli Stati firmatari, norme rilevanti ai fini dell'assunzione di personalità giuridica internazionale, ovvero la contestuale presenza di:

1. Una popolazione permanente
2. Un territorio definito
3. Un potere di governo esclusivo
4. La capacità di intrattenere rapporti con altri stati

Inoltre, il primo paragrafo del terzo articolo, dichiara esplicitamente che l'esistenza politica di uno Stato è indipendente dal riconoscimento degli altri Stati. Il «Popolo Veneto» è una realtà storica millenaria, viva ed attuale, già giuridicamente organizzata in modo sovrano, in un preciso ambito territoriale ove ancor oggi si parla la stessa lingua, si accresce la stessa cultura, si valorizzano le stesse tradizioni, le stesse abitudini collettive, si difendono gli alti valori della comunità familiare, della nazione, dell'attaccamento al lavoro ed alla solidarietà, della legalità e della giustizia nella libertà. Il 23 dic. 2013 - La lingua veneta è riconosciuta con codice identificativo ISO 639-3 "vec" dall'UNESCO e classificata fra le lingue viventi nel catalogo Ethnologue e riconosciuta dal Consiglio d'Europa nel 1981. I patti elaborati dalla commissione Diritti Umani consentono un'interpretazione dell'autodeterminazione più ampia e perciò più vicina al contenuto reale del diritto: un corpo sociale possiede alcuni elementi in comune (lingua, cultura, storia, territorio...) e mostra altresì la volontà di vivere ed essere riconosciuto come popolo, essendo tutti i popoli eguali e spettando loro eguali diritti, non v'è ragione o principio che possa invocarsi per negare ad esso l'autodeterminazione. Può essere interessante in questo senso richiamare le riflessioni che sul termine "popolo" emergono dagli atti di un seminario dell'Unesco tenutosi a Parigi nel 1989.

Diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto.

Trattati in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale generale (jus cogens); è nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità

Sede del Governo: Palazzo Ducale -Venezia

Sede Operativa – Via Strada per Fratta, 35 – 33077 Sacile (PN) – Territori Veneti Occupati

segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere. Una parte non può invocare le disposizioni della propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un trattato. Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il Popolo Veneto come soggetto distinto dallo Stato italiano. Sposare la causa dello stato di diritto non vuol dire fermarsi solo ad un'operazione giuridica, bensì agire anche per la salvaguardia delle connesse libertà. Da qui, la discussione sullo stato di diritto non può prescindere da quella sul "diritto alla conoscenza" che, dopo il "diritto alla verità", consiste nel diritto di conoscere in quale modo e per quale motivo i governi prendono determinate decisioni che influiscono sui diritti umani, sulle libertà civili e sulle scelte di politica internazionale. Il principio e il diritto fondamentale all'autodeterminazione di tutti i popoli sono fermamente stabiliti nel diritto internazionale. In sostanza, tutti i popoli hanno il diritto all'autodeterminazione. In virtù di tale diritto, essi determinano liberamente il loro status politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. L'inclusione del diritto all'autodeterminazione nelle Alleanze internazionali sui diritti umani e nella Dichiarazione e programma d'azione di Vienna, sottolinea che l'autodeterminazione è parte integrante del diritto dei diritti umani, che ha un'applicazione universale. Allo stesso tempo, è riconosciuto che il rispetto del diritto all'autodeterminazione è una condizione fondamentale per il godimento di altri diritti umani e libertà fondamentali, siano essi civili, politici, economici, sociali o culturali. La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 (art. 53 e 64) prevede la giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia in caso di controversie relative all'applicazione o all'interpretazione delle norme imperative (art. 66). Secondo la Carta delle Nazioni Unite (art. 36, par. 3), «le controversie giuridiche dovrebbero, di regola, essere sottoposte dalle parti alla Corte internazionale di giustizia in conformità alle disposizioni dello Statuto della Corte». La controversia internazionale si estingue nel momento in cui viene meno uno dei due atteggiamenti soggettivi di contrasto. L'estinzione della controversia è un fatto storico che, al pari della nascita della controversia, può essere rilevante anche per il diritto internazionale, in quanto vi sono alcune norme che subordinano all'esistenza di una controversia l'esperibilità di alcuni procedimenti o fanno sorgere obblighi per le parti. Diversamente, la soluzione della controversia consiste in una valutazione giuridica risolutiva del conflitto d'interessi che è alla base della controversia stessa. Nel diritto internazionale, gli Stati hanno l'obbligo di risolvere pacificamente le controversie internazionali (art. 2, par. 3, della Carta delle Nazioni Unite), ma sono liberi di scegliere i mezzi di soluzione che ritengono più appropriati. I procedimenti di soluzione (elencati nell'art. 33, par. 1, della Carta dell'ONU) si distinguono in: a) procedimenti diplomatici (negoziati diretti), che possono includere l'intervento di un terzo (mediazione, conciliazione, inchiesta, sottoposizione della controversia al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, nell'ambito della competenza conciliativa attribuita a tale organo dal cap. VI della Carta), tutti volti a facilitare il raggiungimento di un accordo tra le parti (accordo risolutivo della controversia) e b) mezzi giudiziali, ossia il deferimento della controversia ad un arbitro (Arbitrato internazionale) o alla Corte Internazionale di Giustizia.

È in gioco qualcosa di più che il nostro piccolo mondo, è in gioco un percorso evolutivo per cui la nostra stessa natura si è messa in gioco. E sono in lotta due forze contrapposte identificate da sempre tra luce ed ombre, tra bene e male. La necessità di vederle incarnate ha creato angeli e demoni, ma sono forme che esprimono la dualità su cui vibra la nostra essenza. Da ognuno di noi riverbera e si condensa nel quotidiano. Sbilanciando spinte egocentriche si sono creati mostri, religioni, sistemi di governo, inganni, smisurate ricchezze e miserie, ma ogni cosa trova il suo equilibrio e quindi il controcanto è la contemporanea crescita di una nuova presa di coscienza cresciuta nel contempo. Si tratta quindi di una lotta tra rapporti di forza che dovranno prima o poi venire allo scoperto. Per noi che auspichiamo questo quanto prima, il desiderio di esserci ed essere protagonisti, finalmente per un mondo libero, pulito ed evoluto a misura di quanto nelle potenzialità di ciascuno.

Sede del Governo: Palazzo Ducale -Venezia

Sede Operativa – Via Strada per Fratta, 35 – 33077 Sacile (PN) – Territori Veneti Occupati

segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO
(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Venezia, Palazzo Ducale 22/10 /2021

Presidente CLNV.

Amedeo Casasola

Presidente Autorità Governo Nazionale ANV.

Moravio Pianegonda

Presidente del Consiglio Nazionale Veneto.

Luca Ferrari

Capo Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

Franco Paluan

Allegati: Atti Giuridici Pubblici Internazionali di obblighi erga omnes.

- Allegato 1 Atto di fondazione.
- Allegato 2 Adesione allo Statuto di Roma, Corte Penale Internazionale
- Allegato 3 Adesione alle Nazioni unite come Stato neutrale non membro osservatore.
- Allegato 4 Atto giuridico pubblico internazionale al Presidente della Banca centrale europea.
- Allegato 6 Parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



- Allegato 7 Trattato “Effetto farfalla”: dichiarazione di belligeranza all'Organizzazione sui generis Unione europea con comunicazione ufficiale ai Presidenti dei parlamenti degli Stati aderenti all'Organizzazione.
- Allegato 8 Adozione transitoria Costituzione Svizzera.
- Allegato 9 Legge 10 Estinzione debito
- Allegato 10 Legge 11 diritto di cittadinanza
- Allegato 11 Adesione all'Etica Mondiale Turismo
- Allegato 12 Atto giuridico costitutivo pubblico internazionale dell'Organizzazione Internazionale sui generis dell'Unione dei popoli d'Europa. Tutti i diritti di autodeterminazione dei popoli d'Europa a democrazia diretta: persone fisiche, giuridiche, stati ed organizzazioni internazionali.
- Allegato 13 Sistema tributario.
- Allegato 14 Registro immobili del popolo Veneto autodeterminato, messi a tutela del diritto internazionale.
- Allegato 15 Banca Nazionale pubblica del popolo Veneto autodeterminato.
- Allegato 16 Trattato tassa automobilistica di proprietà.
- Allegato 17 Trattato Istitutivo-Costitutivo dell'Organizzazione internazionale sui generis dei popoli d'Europa.
- Allegato 18 Atto - Protezione Civile.
- Allegato 19 Atto - Commissione Venezia.
- Allegato 20 Approvata la legge del primo Parlamento in autodeterminazione, in auto-candidatura a democrazia diretta.

I presenti allegati sono scaricabili dal nostro sito www.clnveneto.net se le signorie Vostre necessitano del formato cartaceo, sarà nostra premura inviarveLo, la richiesta è eseguibile contattando la segreteria email: segreteria@clnveneto.net

Il diritto di autodeterminazione dei popoli quale norma di jus cogens: one country two systems, a protezione della tutela dei diritti fondamentali del popolo Veneto. Nel rispetto degli obblighi diritti e doveri del diritto internazionale, il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto d'Europa è disponibile per la piena esigibilità democratica dei diritti enunciati ad accordi bilaterali e multilaterali.